

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 50 Reg.

Seduta del 28/11/2013

OGGETTO: MODIFICHE AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARES 2013

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese novembre alle ore 19:30 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
GOZZI Ruggero	Sindaco	X	
CONTI Enrico	Consigliere	X	
ARCANGELI Gilberto	Consigliere	X	
CASTELLARI Elena	Consigliere	X	
BARTOLI Daniela	Consigliere	X	
GIANNINI Matteo	Consigliere		X
FIORANI Mirco	Consigliere	X	
VALLORANI Cristian	Consigliere	X	
BUCCI Sergio	Consigliere	X	

Presenti N. 8

Assenti N. 1

Assegnati N. 13

In Carica N. 9

E' presente l'Assessore Esterno: Guiducci Carlo.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Giannini Matteo.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Segretario.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Vallorani, Bartoli, Fiorani.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/06/2013 avente ad oggetto "Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e approvazione delle tariffe T.A.R.E.S.";

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/11/2013 avente ad oggetto "Modifiche al piano economico finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e approvazione delle tariffe Tares 2013";

RICHIAMATO l'art. 27, comma 8, legge 448/2011 che dispone "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO l'articolo 8 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, che differisce al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

VISTO l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che ha istituito il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione dei precedenti prelievi per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;

VERIFICATO che contestualmente alla soppressione dei precedenti prelievi è prevista l'abrogazione dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (EX E.C.A.), pur sopravvivendo il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (T.E.F.A.), di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

RILEVATO che

- *il richiamato articolo 14 del D.L. n. 201/2011, (cosiddetto "decreto Monti"), disciplina un tributo finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;*
- *il prelievo de quo è costituito, oltre che dalla componente volta alla copertura dei predetti costi, da una componente tesa alla copertura dei costi indivisibili, che verrà incassata dallo Stato nella misura di euro 0.30 per ogni metro quadrato imponibile;*
- la sostituzione di T.A.R.S.U., TIA1 e TIA 2 con la nuova entrata che impone da subito la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ha creato non pochi problemi ai Comuni, costretti a modificare l'articolazione e la misura delle proprie tariffe, con la prospettiva di aumenti assai elevati per molte categorie di utenza;

- l'adozione dei criteri e dei coefficienti indicati dal D.P.R. n. 158/1999 (Ka- indicato con un valore prestabilito- Kb, Kc e Kd – con valori compresi all'interno di uno specifico intervallo) ha condotto all'elaborazione di tariffe che penalizzano alcune categorie economiche, già in precarie condizioni a causa dell'attuale congiuntura economica;
- i predetti criteri impongono altresì sacrifici maggiori alle famiglie più numerose che, nell'attuale contesto socio-economico costituiscono un aggravio oltremodo oneroso;

VISTE le modifiche apportate dal D.L. n. 35/2013 che, fra l'altro prevede;

- *“ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;*
- *la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011”;*

CONSIDERATI gli interventi del legislatore volti a mitigare i criteri per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi e per la determinazione delle relative tariffe per l'anno 2013;

ATTESO che la tariffa deve essere applicata a tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, fatta eccezione per le fattispecie escluse espressamente dal legislatore;

RILEVATO che soggetto passivo del tributo è chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

PRESO ATTO che a seguito delle criticità emerse sono stati posticipati i termini di scadenza delle rate previste dalla normativa nazionale, con possibilità per i Comuni di stabilire scadenze diverse a seconda delle proprie esigenze;

ATTESO che ad opera dell'articolo 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, recante “disposizioni in materia di TARES”, viene concesso ai Comuni di determinare le tariffe per la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto di criteri meno tassati ma comunque sempre nel rispetto del principio "chi inquina paga";

RILEVATO che la richiamata disposizione normativa in particolare prevede che le tariffe vengano determinate secondo i seguenti criteri:

- “commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;*
- determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;*

- c) *commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;*
- d) *introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;*

VISTE le ulteriori modifiche apportate alle disposizioni in materia di TARES che hanno riformulato il comma 19 dell'articolo 14 in parola come segue:

"19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio" ;

RAMMENTATO che la norma in esame dispone altresì che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi”;*

PRESO ATTO che i costi per la determinazione della copertura sono stati acquisiti dal piano economico finanziario (P.E.F.), approvato con delibera del Consiglio d'ambito di ATERSIR del 27 marzo 2013, n. 8, avente ad oggetto:

“Servizio Gestione Rifiuti:

- modifica dei Piani Finanziari per l'anno 2013 dei Comuni dei territori provinciali di Bologna e Forlì-Cesena approvati con deliberazione n. 26/2012;*
- approvazione dei Piani Finanziari per l'anno 2013 dei Comuni dei territori provinciali di Piacenza, Parma e Rimini”;*

RILEVATO che con Delibera del 18 marzo 2013, n. 3, il Consiglio locale di Rimini ha espresso parere favorevole sui Piani Finanziari 2013 dei Comuni della Provincia di Rimini, definiti aggiornando il costo dei servizi territoriali e dei prezzi di smaltimento e recupero delle tipologie di rifiuti secondo l'indice inflazione programmata;

RILEVATO che con la presente deliberazione si intende modificare il piano economico finanziario (P.E.F.) relativo al Comune di Montescudo, secondo le modalità sopra illustrate il quale si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**allegatoA**);

PRESO ATTO che il comma 4-quater, dell'articolo 5, che ha introdotto rilevanti modifiche in ambito TARES consente il mantenimento del prelievo in vigore nell'anno 2012 statuendo che: *“In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio*

e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno”;

RIMARCATO che anche nell'ipotesi in cui il Comune deliberi il mantenimento del precedente prelievo applicato nell'anno 2012, *“sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento”*;

PRESO ATTO che è inoltre disposto che: *“Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”*;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013 ha ulteriormente procrastinato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30 novembre prossimo, consentendo ai Comuni di approvare e/o modificare i regolamenti dei propri tributi entro tale data;

RILEVATO che in adesione alle disposizioni illustrate il Comune di Montescudo può rideterminare le tariffe relative al nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi secondo criteri più vicini alla precedente T.A.R.S.U., in applicazione a quella che viene denominata “TARES SEMPLIFICATA”;

RILEVATO altresì che non è possibile per il Comune di Montescudo prevedere l'applicazione del precedente prelievo, in quanto avendo già approvato l'applicazione del nuovo tributo si è provveduto a sancire la soppressione della T.A.R.S.U.;

VERIFICATO che la predetta proroga consente altresì di rideterminare le tariffe TARES approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 25 giugno 2013, nonché di modificare il regolamento comunale per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25 giugno 2013;

CONSIDERATO che in sede di copertura e di determinazione delle tariffe emerge che le tariffe Tares, tenendo in considerazione la percentuale del 10% pari all'addizionale Ex-Eca, comportano, sia per quanto riguarda le utenze domestiche che le utenze non domestiche, un esborso per i contribuenti uguale circa a quello applicato nel 2012 a titolo Tarsu;

CONSIDERATO che il competente ufficio comunale ha provveduto alla bollettazione mediante l'invio del modello di delega F24 o bollettino postale per la riscossione degli acconti di luglio e di settembre 2013 calcolato utilizzando le banche dati ed i criteri T.A.R.S.U.;

RILEVATO che il modello di versamento a titolo di saldo avrà scadenza il 30 dicembre 2013 e comprende anche la *maggiorazione di 0,30 €/mq a favore dello Stato da versarsi il 16 dicembre 2013*;

VERIFICATO che il legislatore ha imposto al Comune di predisporre ed inviare ai contribuenti *“il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie....”*;

PRESO ATTO che unitamente al versamento del TARES è previsto il pagamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RIMARCATO che il mancato invio della deliberazione nei termini e secondo le disposizioni vigenti, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione, che riportano i coefficienti adottati ed evidenziano la quota fissa e la quota variabile delle diverse tariffe del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che si intendono applicare per il 2013 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le tariffe Tares di cui agli allegati B e C determinate in base ai criteri sopraesposti;

VISTO il parere di regolarità del servizio competente espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

VISTA la relazione del Responsabile dell'Ufficio tributi;

VISTO altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e il Bilancio Pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25/06/2013; dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

_ gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

_ ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

- 1) tutto quanto sopra esposto è parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di modificare il P.E.F. (Piano Economico Finanziario) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/11/2013, per le motivazioni sopra esposte come da allegato A;
- 3) di approvare per il 2013 le tariffe del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) per le utenze domestiche (allegato B) e per le utenze non domestiche (allegato C), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto il modello per il versamento del conguaglio TARES avrà scadenza il 10 gennaio 2014 e comprenderà anche la maggiorazione di euro 0,30 a favore dello Stato da versarsi il 16 dicembre 2013;
- 5) di dare atto che sul tributo de quo è applicato anche il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale pari al 5%;
- 6) di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
- 7) di demandare a successivi atti l'adozione dei relativi provvedimenti consequenziali all'approvazione del presente regolamento,
- 8) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza alle disposizioni vigenti,
- 9) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs.267/2000, come dettagliato in premessa;
- 10) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Sindaco illustra l'argomento,

Dopodichè,

Con 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 8 voti favorevoli resi nei modi di legge dagli 8 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furi

Lì, **02/12/2013**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 02/12/2013 al 17/12/2013 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 27/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori